cui questo tipo di pubblicità non era finora autorizzata come Italia, Germania, Danimarca, Lussemburgo e Belgio. Contro l'accordo si sono espressi Germania, Svezia e Finlandia.

Nel novero dei settori emergenti, bisognosi di nuova regolamentazione, è da comprendere quello dei cosiddetti **prodotti miracolo**, presentati come giovevoli alla salute .

La loro immissione libera sul mercato rappresenta un rischio per gli interessi economici, la salute e la sicurezza dei consumatori. La loro produzione spesso avviene in assenza di sperimentazioni scientifiche sui risultati promessi al consumatore dopo il loro uso. Nella Risoluzione adottata dal Consiglio del 9 novembre 1995 si impegna la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a descrivere l'attuale situazione circa la prassi per la messa in commercio, il funzionamento dei meccanismi esistenti a livello comunitario per la tutela dei consumatori e a presentare il risultato delle ricerche avviate dalla Commissione entro il 1° settembre 1996.

Il rapporto[83] della Commissione al Consiglio sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE, modificata dalla direttiva 90/88/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di **credito al consumo** ha messo in luce, oltre alle differenze esistenti nelle legislazioni nazionali, le distorsioni della concorrenza. Ha inoltre evidenziato come lo sviluppo del settore sia stato talmente rapido e disponga di tecniche finanziarie talmente innovative che occorre procedere quanto prima alla revisione ed al completamento delle norme in vigore. La Risoluzione adottata dal Consiglio, il 9 novembre 1995, prende atto dell'analisi svolta dalla Commissione ed

83 DOC. COM (95) 117 def dell'11 maggio 1995

accoglie le proposte di intervento da disciplinare. Esse riguardano: il campo di applicazione della direttiva, l'informazione prima del contratto, la protezione offerta mediante periodi di riflessione, la protezione per i garanti, la copertura degli scoperti, l'equilibrio fra le parti in caso di mancata esecuzione del contratto, l'usura.

Il dibattito di orientamento sulla proposta di direttiva relativa alla **garanzia legale dei beni di consumo e ai servizi post-vendita**[84] ha fatto registrare le preoccupazioni per il ritardo nell'emanazione della direttiva concernente i **contratti negoziati a distanza**[85], sulla quale era stata raggiunta una posizione comune[86] nel Consiglio del 29 giugno 1995 ed è stata avviata una procedura di conciliazione a seguito dei numerosi emendamenti presentati dal Parlamento europeo, molti dei quali non accolti dalla Commissione. E' stato assicurato che il lavoro tecnico è ormai avanzato e che si auspica l'approvazione definitiva entro il 1996.

AGRICOLTURA

Alla luce delle previsioni preannunciate nel corso del primo semestre 1995, l'attività della Presidenza spagnola e di quella italiana è stata caratterizzata da particolare intensità, avendo ereditato vari dossier.

Nel programma di lavori della Presidenza spagnola hanno rivestito particolare rilevanza i dossier per la riforma dell'Organizzazione Comune dei Mercati degli

84 DOC. 6614/96 CONSOM 31

85 DOC. 6230/96 CONSOM 24 CODEC 194

86 DOC. 7623/Z/95

ortofrutticoli,[87] del **vino**,[88] del **riso**[89] e delle **banane.**

Di questi grandi negoziati la Presidenza spagnola ha concluso solo quello relativo al settore del riso, risultato peraltro raggiunto grazie all'azione della delegazione italiana che è riuscita ad apportare sostanziali miglioramenti al testo originario proposto dalla Commissione.

A fronte dei limitati passi in avanti realizzati in tema di politica di mercato fa, invece, riscontro una più intensa attività nelle relazioni internazionali. Conformemente alle conclusioni del vertice di Essen, la Presidenza spagnola ha dato avvio al **dialogo strutturato** in agricoltura con i Paesi Baltici e dell'Europa Centro-Orientale ed ha portato a conclusione la revisione degli **accordi euro-mediterranei** di associazione con Marocco ed Israele.

La riunione congiunta con i Ministri dell'Agricoltura dell'Unione ha consentito di fare il punto della situazione sul processo d'avvicinamento dei PECO[90] all'integrazione comunitaria. Sono rimasti pendenti numerosi problemi, tra i quali quelli concernenti i prezzi di entrata degli ortofrutticoli e le importazioni preferenziali di animali vivi, divenuti punti nodali del programma della Presidenza italiana.

Ai sensi dell'art. XXIV.6 del GATT sono stati conclusi i negoziati relativi alle **compensazioni** da concedere a taluni Paesi contraenti a seguito dell'ultimo ampliamento dell'Unione europea.

Le compensazioni, che hanno riguardato soprattutto il riso, sono state concesse ad USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Tailandia e Cile. Nel corso del

87 DOC. 4633/96 AGRIORG 21 AGRIFIN 17

88 DOC. 9270/95 AGRIORG 200

89 DOC. AGRIORG 280 AGRIFIN 250

90 DOC. 12503/95 AGRI 136 PECOS 195

secondo semestre 1995 è stato adottato il provvedimento che proroga al 30 giugno 1996 il regime preferenziale relativo al settore agricolo.

In linea con gli indirizzi ed i risultati conseguiti nel 1995, la Presidenza italiana ha proseguito, intensificandolo, il proprio impegno sul fronte della **politica internazionale** pervenendo agli accordi con Giordania e Libano, all'avvio a conclusione dell'accordo con l'Egitto e nel mese di giugno ad un nuovo vertice dei ministri dell'Agricoltura. Relativamente a Cipro e Malta hanno avuto luogo gli incontri dell'8 marzo e del 25 giugno 1996 nel corso dei quali è stata ribadita la volontà delle due isole di essere al più presto inserite nell'Unione.

In materia di **Organizzazione del Commercio mondiale**, ai sensi dell'art. XXIV.6 del GATT sono stati avviati i negoziati con l'Argentina, ancora in corso, a causa di collegamenti con la riforma del Mercato degli ortofrutticoli, il cui negoziato non è stato concluso nel Consiglio del 24-25-26 giugno 1996.

Nel mese di marzo 1996 sono stati avviati i lavori per la predisposizione del nuovo schema preferenziale, adottato alla fine di giugno e sono stati avviati i lavori per la revisione di taluni accordi fra Unione europea Paesi e Territori d'Oltremare.

Nel contesto della politica agricola comunitaria l'andamento dei negoziati è stato condizionato dalla crisi della BSE, conclusasi solo al Consiglio europeo di Firenze, con serie conseguenze dal punto di vista economico e politico.

Il programma di Presidenza italiana che aveva ricompreso, fra l'altro, i dossier banane, riforma del mercato degli ortofrutticoli freschi e trasformati, il comparto della trasformazione degli agrumi, la riforma del settore vitivinicolo e dell'olio di oliva è stato infatti penalizzato dalle pregiudiziali politiche poste dalla Gran Bretagna.

L'azione della Presidenza italiana ha consentito di ravvicinare molte posizioni prima divergenti fra le delegazioni ma non di addivenire all'approvazione definitiva a conclusione del semestre.

E' stato invece raggiunto un accordo politico sul dossier relativo alla questione degli **ormoni**, con l'adozione di tre misure che vietano nell'allevamento l'impiego di sostanze ormonali e prevedono rigidi controlli in azienda, nonchè sanzioni a carico degli allevatori inadempienti.

Per i **settori lattiero-caseario**[91] e cerealicolo è stato svolto un forte impegno sul fronte dell'armonizzazione integrativa della normativa comunitaria vigente, e del completamento, a livello nazionale, di normative di attuazione, specie per gli stoccaggi, l'adeguamento degli importi degli aiuti e la gestione delle misure connesse agli accordi GATT.

Relativamente al settore **vitivinicolo** sono state introdotte tutte le misure di gestione relative all'attuazione dei regolamenti concernenti i prezzi, la distillazione preventiva, quella obbligatoria.

Sono state individuate e concordate le linee-guida di riforma del settore, per le quali si auspica l'approvazione nel semestre irlandese.

Anche sul fronte del settore dell'**olio di oliva** considerevole è stato l'impegno per la preparazione di un testo di riforma nel quale sono state tradotte le convergenze maturate durante il confronto tra le delegazioni. L'obiettivo di consolidare un equo reddito per i produttori ed un regolare smercio della produzione secondo criteri più semplificati, dovrebbe essere assicurato attraverso la produzione di:

91 DOC. COM (95) 598 def.

- una quantità massima garantita (Q.M.G.) per singolo Paese produttore;
- un aiuto alla produzione di livello congruo, corrisposto facendo ricorso ad un sistema tempestivo nei tempi di pagamento, estremamente semplificato ed efficace nelle procedure di controllo, differenziato e funzionale ad impedire la formazione di rendite di posizione, ma ad assicurare sostegno adeguato ad aziende olivicole organizzate per l'ottenimento di produzioni quanti-qualitative destinate al mercato;
- un plafond finanziario per ciascun Paese membro in base alla propria quota di olio d'oliva garantita e all'aiuto unitario;
- un importo finalizzato a finanziare le azioni di controllo qualitativo degli oli commercializzati sul mercato, nonchè le azioni per la promozione del consumo di olio d'oliva;
- una trattenuta sull'aiuto alla produzione per la costituzione di un fondo di rotazione per il pagamento di anticipazioni sul prezzo dell'olio conferito dai produttori alle loro Associazioni (Reg. 1360/78/CEE);
- la costituzione, a livello comunitario, di una scorta regolatrice da utilizzare per ridurre le variazioni di disponibilità di prodotto sul mercato come conseguenza del fenomeno di alternanza produttiva, caratteristico del settore.

Si sono concluse consultazioni finalizzate all'emanazione di un regolamento attuativo del precedente 1469/95/CEE per provvedimenti da adottare, nell'ambito della **lotta alle frodi**, per taluni beneficiari del FEOGA- Garanzia, in caso di violazioni.

Nel semestre italiano, la semplificazione legislativa ha investito anche il settore agricolo, con l'inserimento della commercializzazione delle **piante ornamentali** nel progetto SLIM.

AMBIENTE

Avviato a Dublino nel 1990, il processo "Ambiente per l'Europa", ha compiuto nel corso dei semestri di Presidenza spagnola ed italiana un notevole avanzamento, sia sul fronte del coordinamento comunitario, mirato alla definizione di accordi internazionali con la partecipazione di Stati non aderenti all'Unione, sia per l'adozione di posizioni comuni su proposte di direttive interessanti vari settori: produzione, trasporti, assetto del territorio e degli habitat.

Sono da ascrivere infatti tra i successi conseguiti dalla Presidenza spagnola la Conferenza Paneuropea dei Ministri dell'Ambiente[92] (Sofia, 23-25 ottobre 1995), la Seconda Conferenza delle parti contraenti della Convenzione sulla diversità biologica (Giacarta, 6-17 novembre 1995), la preparazione della Conferenza Euromediterranea (Barcellona, 27-28 novembre 1995), la 7ª Conferenza delle parti al protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono la fascia di ozono, la Convenzione sul clima.

A Sofia, dopo avere verificato il livello di cooperazione assicurato dai Paesi PECO associati a partire dal Consiglio di Lussemburgo del 5 ottobre 1994, è stato rilevato il ruolo significativo che il Programma PHARE e la BEI svolgono in termini di assistenza finanziaria nei confronti dei PECO e sono state esaminate le possibilità di incremento del contributo alle politiche ambientali. Ampio spazio è stato riservato alla strategia Paneuropea per la diversità biologica e del paesaggio. I problemi legati alle biotecnologie sono stati il fulcro della conferenza di Giacarta, dove sono stati avviati i

92 DOC. 10208/95

negoziati per la costituzione del GEF (Fondo mondiale per l'ambiente) e per la definizione di un protocollo sulla sicurezza biotecnologica[93] oggetto poi di confronto nel Consiglio Ambiente del 25-26 giugno 1996 a Lussemburgo.

Le conclusioni adottate a Barcellona sintetizzano il programma di azioni prioritarie dell'UE e dei Paesi mediterranei in campo ambientale: gestione integrata delle risorse idriche, del suolo e del litorale; gestione dei rifiuti; prevenzione e lotta all'inquinamento atmosferico nel Mediterraneo; conservazione e gestione del patrimonio naturale, dei paesaggi e dei siti; protezione conservazione e rimboschimento delle foreste; trasferimento dell'esperienza comunitaria in materia di tecniche di finanziamento, legislazione e controllo; integrazione di problemi ambientali in tutte le politiche.

Sulla **Convenzione sul clima**, il Consiglio ha adottato delle conclusioni, derivanti dai risultati ottenuti dalla I^ Conferenza delle Parti, svoltasi a Berlino il 5-7 aprile 1995, che impegna l'UE a partecipare alla preparazione di un protocollo alla Convenzione.

Un'ulteriore tappa significativa in favore delle politiche macro e microambientali del pianeta è stata registrata nel mese di giugno 1996 nella Conferenza di Roma[94] ed al Consiglio europeo di Firenze. Nel corso di tali incontri sono state affrontate anche le questioni connesse alla **gestione integrata delle zone costiere** e alla **valutazione di impatto ambientale** di determinati progetti pubblici e privati assumendo a tale riguardo l'impegno di portare avanti la proposta di modifica[95] della direttiva

93 DOC. SN 246/96
DOC. 8345/96 ENV 212
DOC. 8017/96 ENV 181

94 DOC. 8435/96 ENV 222, FISC 56

95 DOC. 8351/96 ENV 216
DOC. 8352/96 ENV 217

85/337/CEE. La Presidenza italiana ha trovato la soluzione di compromesso idonea a fare assumere una posizione comune fra gli Stati membri nel Consiglio Ambiente del 25-26 giugno 1996.

La proposta di modifica ha come obiettivo l'eliminazione delle difficoltà interpretative emerse nell'applicazione della direttiva-madre ed il recepimento degli impegni derivanti dalla convenzione di ESPOO (Finlandia). Essa prevede in particolare, fra le novità introdotte, procedure di screening e di scooping e il coordinamento tra procedure di VIA e procedure di IPCC.

Un ulteriore successo delle presidenze spagnola e italiana si registra in direzione dell'impegno per combattere l'inquinamento atmosferico derivante dai **gas prodotti dai veicoli a motore**.

Nel già ricordato Consiglio Ambiente del 25-26 giugno 1996 è stata raggiunta una posizione comune sulla proposta di modifica della direttiva 70/220/CEE.

L'attuale proposta[96] riguarda l'aggiornamento dei limiti di emissione da applicare ai veicoli commerciali leggeri che comprendono: i veicoli per i trasporto merci fino a 3,5 tonnellate e i veicoli per il trasporto di persone fino a 8 posti (escluse le autovetture e i fuoristrada).

Sono rimasti due argomenti principali: i valori-limite di emissione e gli incentivi fiscali.

Più difficile è stato il percorso sul fronte della strategia comunitaria per **ridurre le emissioni di CO_2** delle autovetture e migliorare il risparmio del carburante[97].

96 DOC 8346/96 ENV 213 ENT 116 CODEC 403
DOC. 10945/95 ENV 268 ENT 121

97 DOC. 4188/96 ENV 8 ENT 4

Il punto più controverso era costituito dalla data limite da stabilire (2005 o 2010) per raggiungere gli obiettivi proposti dalla Commissione (consumo medio di 5 litri/100 Km per i veicoli a benzina e di 4 litri/100 Km per quelli diesel) e sull'opportunità o meno di imporre norme vincolanti ai costruttori. E' stata concordata la scadenza prioritaria del 2005 ed in via eccezionale e individuale del 2010, affidando a liberi accordi delle autorità nazionali con le aziende del settore la disciplina di produzione dei nuovi tipi di aiuto, in considerazione del fatto che non è possibile stimare la potenzialità di penetrazione nel mercato di questi nuovi prodotti. La decisione relativa all'aumento delle accise sul carburante auto, per comprimere il consumo e stimolare il passaggio verso veicoli che consumano meno, è stata demandata al Consiglio ECOFIN nel semestre irlandese essendo state registrate a riguardo posizioni differenziate, alcune contrarie fra queste l'Italia.

Anche i rapporti fra **Commercio e Ambiente**[98] sono stati oggetto di confronto sia in Commissione che in Consiglio. Tale argomento potrebbe rientrare tra le priorità della Presidenza irlandese. Anche il regolamento sull'**ECOLABEL** è oggetto di discussione, per renderlo più aderente alle necessità industriali e commerciali. La Commissione europea non ha potuto ancora procedere all'aggiornamento di un regolamento dell'**ECOAUDIT**. Vari Paesi hanno pertanto presentato richiesta di riconoscimento dei propri regolamenti nazionali, in quanto, in assenza di norme tecniche comunitarie, hanno assunto valore comunitario e sono applicabili anche nei Paesi, come l'Italia, che non hanno disposizioni nazionali. Tra le priorità stabilite nel programma di Presidenza italiana la proposta di direttiva relativa all'immissione sul mercato dei

98 DOC. 5691/96 WTO 40 ENV 105

bioacidi[99] rimane la più qualificante.

Con essa si intende realizzare un mercato libero per un settore che interessa circa 14.000 prodotti spesso di uso domestico.

Presentato dalla Commissione il 27 luglio 1993 ha come base giuridica l'articolo 100A del Trattato; con la modifica del testo da parte della Commissione è stata introdotta la procedura di codecisione (art.189b).

L'iter è stato complesso sia in seno al Gruppo ambiente sia a livello di Consiglio.

Grazie alla stringente azione della Presidenza italiana è stato possibile giungere peraltro all'unanimità (superando così gli ostacoli frapposti dalla delegazione tedesca, dei Paesi Bassi, dell'Austria e della Spagna) ad una posizione comune nel Consiglio Ambiente del 25/26 giugno.

Questo traguardo consentirà non soltanto di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di autorizzazioni ad immettere sul mercato i bioacidi, ma soprattutto a garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente garantendo anche prodotti naturali o manufatti, come vernici antivegetazioni per gli scafi dell'imbarcazione e vernici per legno contro la muffa.

La direttiva riguarderà circa 18.000 sostanze ed introduce per la prima volta il principio della "valutazione comparativa", in base al quale tra due prodotti con la stessa funzione sarà autorizzato il meno nocivo.

Con l'accoglimento della proposta italiana di strutturare in modo diverso

99 DOC. 8347/96 ENV 214 ENT 117 CODEC 404
DOC. 8348/96 ENV 215 ENT 118 CODEC 405
DOC. 8315/96 ENV 238 ENT 147 COM (93) 351, def SYN 465

taluni allegati si realizza una semplificazione delle procedure di valutazione e autorizzazione.

Nel corso del mese di giugno 1996, con l'acquisizione del parere concorde del Parlamento europeo, è stato evitato il ricorso al comitato di conciliazione.

Da una lettura coordinata dei principi, degli indirizzi e delle decisioni che si sono susseguiti in materia di **politica delle acque**[100-101] emerge un nuovo approccio che, basandosi sui progressi in generale compiuti negli ultimi decenni, intende preparare gli Stati membri ad affrontare le sfide connesse con questa speciale risorsa. La futura politica dovrebbe favorire uno sviluppo sostenibile. Nel contesto dell'art. 130 R del Trattato, dovrebbe basarsi sui seguenti principi: precauzione ed azione preventiva; correzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente; applicazione del principio "chi inquina paga"; progressiva riduzione dell'uso di sostanze pericolose.

L'accordo raggiunto vuole definire all'interno di una direttiva-quadro, le linee fondamentali su cui dovrebbe basarsi la gestione delle risorse idriche, tendendo ad un tipo di sviluppo socio-economico che sia realmente sostenibile, privilegiando un approccio integrato sui versanti della pianificazione e della gestione che tenga conto: a) delle interrelazioni tra acque superficiali e sotterranee, tra queste ed il suolo e tra le acque interne e le acque marine; b) della mutua dipendenza tra la gestione delle risorse idriche ed il governo del territorio, tra la quantità e la qualità, assumendo il "bacino idrografico" quale unità di coordinamento.

La futura politica europea dell'acqua dovrebbe basarsi su un complesso di norme caratterizzato da maggiore coerenza interna ed esterna che sia al tempo stesso più

100 DOC. 7846/96 ENV 163

101 DOC. 8056/96 ENV 184

semplice e comprensibile per le persone senza ridurre il livello di protezione. La nuova legislazione dovrebbe prevedere la possibilità di servirsi di strumenti economici per sostenere e concretizzare la legislazione, da integrare anche con tre proposte di direttive concernenti: la qualità delle **acque di balneazione**[102], **la qualità ecologica delle acque**[103] e la qualità delle acque destinate al **consumo umano**[104].

102 DOC. 6177/94 RESTREINT ENV 82

103 DOC. 8651/95 ENV 159

104 DOC. 7208/95 ENV 99 COM (94) 6-12, def 95/0010 SYN